

# COMUNE DI AVELLINO

## REGOLAMENTO COMUNALE

### “PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI RELATIVE AL PATRIMONIO DISPONIBILE”(aggiornato a seguito adozione delib. N. 77 del 24/7/02)

#### ARTICOLO 1

##### *Atti di disposizione del patrimonio disponibile*

1. I contratti che hanno ad oggetto atti di alienazione, disposizione dei beni mobili ed immobili sono preceduti da apposita delibera a contrattare, adottata dall'organo competente, e contenente l'esatta individuazione e la stima del bene.

2. I contratti di compravendita, permuta, transazione aventi ad oggetto beni immobili sono stipulati in forma pubblica o forma pubblico - amministrativa. I contratti di locazione, concessione e i comodati vengono stipulati mediante scrittura privata.

#### ARTICOLO 2

##### *Le Alienazioni*

Le alienazioni dei beni sono precedute da asta pubblica da esperirsi, generalmente mediante offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d'asta posto dall'Amministrazione.

Si applicano alle alienazioni del patrimonio disponibile le procedure di cui all'art. 7 e 8 del presente regolamento.

#### ARTICOLO 3

##### *Gli acquisti*

Agli acquisti di beni immobili si applicano le procedure previste dalla normativa vigente.

Agli acquisti dei beni mobili si applica la disciplina vigente in materia di forniture di beni e servizi, nonché quanto disposto dal regolamento Comunale per l'Economato.

#### **ARTICOLO 4**

##### *Permute e transazioni*

I contratti di permuta e transazione vengono conclusi sulla base del reciproco interesse delle parti, mediante trattativa privata.

#### **ARTICOLO 5**

##### *Donazioni a favore dell'Ente*

Gli atti di donazione a favore dell'Ente devono essere accettati con provvedimento dell'organo competente in base alla legge o allo Statuto Comunale. La mancata accettazione dovrà essere congruamente motivata.

#### **ARTICOLO 6**

##### *Locazioni*

I rapporti di locazione vengono conclusi mediante trattativa privata tra l'Ente ed i soggetti interessati, salvo il caso della locazione attiva per gli immobili soggetti a procedure ad evidenza pubblica (alloggi edilizia residenziale pubblica).

#### **ARTICOLO 7**

##### *Alienazione del patrimonio disponibile*

Le alienazioni di beni patrimoniali disponibili sono procedute da apposita delibera a contrarre, adottata dal Consiglio Comunale, contenente l'esatta individuazione e la stima del bene.

#### **ARTICOLO 8**

##### *Procedure di alienazione del patrimonio disponibile*

1. Le alienazioni sono effettuate con asta pubblica, da esperirsi mediante offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d'asta posto

dall'Amministrazione, secondo le modalità specificate dell'avviso d'Asta, approvato dal Responsabile del Servizio con apposita determinazione.

2. L'avviso d'Asta va pubblicizzato nel seguente modo:

a) per beni di valore stimato non superiore ai 100.000.000, mediante affissione ai luoghi pubblici, all'Albo Pretorio, nonché all'Albo della Provincia e dei Comuni limitrofi;

b) per beni di valore compreso tra i 100.000.000 e i 500.000.000, secondo le modalità indicate al punto a), mediante inserimento nel F.A.L. della Provincia e mediante altre forme idonee di pubblicizzazione individuate di volta in volta dal Responsabile del servizio. (estratto sui quotidiani, a mezzo radio, TV locali);

c) per i beni di valore superiore ai 500.000.000, secondo le modalità indicate al punto a) e al punto b), nonché mediante iscrizione per estratto nel B.U.R.C. della Regione Campania;

d) per i beni di valore superiore ad 1.000.000.000, secondo le modalità indicate al punto a), al punto b), e al punto c), nonché mediante iscrizione per estratto sulla G.U. della repubblica.

3. La pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio dell'Ente deve avvenire almeno 15 giorni prima di quello fissato per la gara, salvo casi di motivata urgenza in cui è possibile ridurre detto termine fino a 5 giorni; le altre forme di pubblicità devono avvenire entro un termine adeguato.

## ARTICOLO 9

### *Procedure di aggiudicazione*

1. Per la commissione di gara valgono le norme generali del Regolamento Comunale dei Contratti.

2. L'aggiudicazione viene disposta dal Responsabile del Servizio a favore dell'offerta più alta, purchè almeno pari al prezzo a base d'asta.

Il Consiglio Comunale provvede all'eventuale conseguente variazione delle previsioni di bilancio.

3. Qualora l'Asta vada deserta, la Giunta Comunale può disporre successivi esperimenti con successive riduzione della base d'asta ciascuna delle quali non può eccedere il decimo del valore iniziale di stima.

4. I successivi esperimenti dovranno essere previamente valutati sotto il profilo della congruità dall'Ufficio Tecnico comunale.

Se ritenuto opportuno, si procede ad una nuova stima del bene.

5. Qualora le alienazioni abbiano ad oggetto beni il cui valore di stima risulti inferiore a lire 40.000.000 il contratto può essere concluso mediante trattativa privata.

## **ARTICOLO 10**

### *Deroghe*

1. In deroga alle norme regolamentari relative alla alienazione del patrimonio disponibile dell'Ente, l'Amministrazione procede alle vendite e/o permuta e/o donazione mediante trattativa privata limitatamente ai casi in cui il bene interessato venga richiesto da un ente pubblico per attività di pubblico interesse e, sempre in virtù di provvedimento dell'Organo competente (Consiglio Comunale).

-----